



COMUNE DI MANTA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n.22/2017

ORDINANZA SGOMBERO NEVE SULLE PUBBLICHE VIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce le norme per lo sgombero della neve, in luoghi privati o comunque aperti al pubblico impartendo le modalità e le cautele necessarie perché tale lavoro possa avvenire regolarmente.

Considerato che, come ogni anno con l'approssimarsi del periodo invernale, occorre disporre in merito alle operazioni relative allo sgombero neve, cui sono tenuti, secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana, i titolari dei diritti reali e personali di godimento su stabili in caso di precipitazioni nevose.

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la sua responsabilità e a sue spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici.

Considerato altresì che il Comune provvede sotto la sua responsabilità e a sue spese a far effettuare manualmente il Servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici.

Considerato invece che tale servizio non viene garantito sui marciapiedi antistanti gli edifici privati e che tale obbligo rimane in carico ai privati proprietari degli immobili.

Considerato che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante ed immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 4,16, 17 del D.Lgs 165/2001;

Visto l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

Vista la Legge 24.11.81 n° 689;

Al fine di fronteggiare per tempo eventuali nevicate.

Al fine di garantire in caso di nevicata un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e al fine di evitare cadute ed infortuni ai passanti.

ORDINA

Ai proprietari, agli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve, la rottura del ghiaccio e lo spandimento di materiale antisdrucchiolo, evitando di versare acqua che possa con il freddo gelare.

A chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere con le modalità di cui sopra alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede, salvo la possibilità per il Comune di intervenire per le necessarie pulizie.

La neve rimossa da cortili e altri luoghi privati non deve in nessun caso essere sparsa o accumulata su strade o suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o i terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazzi od altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, tale lavoro deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di personale addetto alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, la rimozione della neve deve avvenire dopo aver dato necessaria comunicazione al locale comando di Polizia Municipale. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

E' fatto divieto di sosta permanente, con possibilità di rimozione forzata per le cinque ore successive alla nevicata nelle Piazze e Vie finchè non siano state ripulite in modo tale da permettere la sosta dei veicoli. L'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 150,00). Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare agli amministratori degli stabili e che, al Responsabile Ufficio Tecnico, venga pubblicato sul sito internet del Comune di MANTA.

Di inviare, la presente ordinanza: agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Sindaco del Comune di Manta entro 30 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all' albo pretorio del Comune.
- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (D.P.R. (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

La presente ordinanza ha efficacia per tutto il periodo invernale.

Manta, 04 dicembre 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comandante Cresto Maura